



Ufficio Giudiziario

FAC SIMILE

Numero Registro Recupero Crediti \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Visto il Regolamento CE 1896/2006;

Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

SI INVITA

(dati della parte)

con domicilio eletto presso l'Avvocato \_\_\_\_\_ (da compilarsi solo in caso di elezione di domicilio)

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro (in cifre) (in lettere) per

- Omesso pagamento del contributo unificato: euro (in cifre) (in lettere)
- Insufficiente pagamento del contributo unificato: euro (in cifre) (in lettere)
- Omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio – art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115: euro (in cifre) (in lettere)

In relazione alla causa iscritta in data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ al Ruolo Generale di questo Ufficio al n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il pagamento dovrà essere effettuato:

a) se eseguito nel territorio dello Stato Italiano, mediante modello di pagamento F 23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;

b) se eseguito fuori del territorio dello Stato Italiano, mediante bonifico bancario, procedura **SWIFT MT 103** con le seguenti coordinate:

CODICE BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

CAUSALE: (ufficio giudiziario) - Rec. Cred. N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(il responsabile del procedimento dovrà completare la causale in modo che il debitore possa correttamente copiare i dati ivi indicati. Il numero del Registro Recupero Crediti indicato in epigrafe, è il medesimo che viene riportato nella causale, consentendo di rendicontare il pagamento)

avvertendo **che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento** che potrà essere inviata per posta, all'indirizzo di questo ufficio giudiziario, sopra indicato, oppure mediante fax, al seguente numero\_\_\_\_\_.

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito della domanda di ingiunzione di pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'ordinamento italiano, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, prevede che sia applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Data

Il responsabile del procedimento

Nome Cognome

Firma